



CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza del Sindaco n. 201 del 13/10/2023

Oggetto: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO, DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USORISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI VENARIA REALE

IL SINDACO

Visti:

- L'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;
- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto che

- La Città di Venaria Reale è inserita nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Considerato che

- La Città è impegnata sui temi della sostenibilità ambientale e sul contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera;
- Gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale, fonte di emissioni di inquinanti atmosferici a livello locale;
- A partire dalla prima settimana di ottobre c.a. si sono verificati superamenti del Valore Limite giornaliero del particolato atmosferico;

Considerato altresì che

- Le temperature registrate in Venaria Reale dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte, nelle ultime settimane, sono state superiori ai livelli di media stagionali;

Tenuto conto che

- Un'adeguata riduzione del periodo di esercizio, la diminuzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini e la Pubblica Amministrazione, e in base alle previsioni di Arpa, la prossima settimana nella zona di Venaria Reale è atteso un calo delle temperature a partire da mercoledì 18 ottobre;

- Il Dirigente del Settore LLPP Fondi Europei sulla base degli aspetti sopra riportati, ha proposto di ridurre l'impatto ambientale del settore riscaldamento riducendo il periodo di attivazione degli impianti termici, il periodo di funzionamento giornaliero degli stessi, nonché la temperatura dell'aria negli edifici.

Ritenuto pertanto che

- Le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013;

Visti pertanto:

- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;

ORDINA

Per tutti gli impianti termici come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- la riduzione del periodo di esercizio con definizione della durata dello stesso dal 18.10.2023 al 08.04.2024;
- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell'aria indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

La presente ordinanza non si applica:

- a. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

c.. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
d. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Città di Venaria Reale - www.comune.venariareale.to.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio

Venaria Reale lì, 13/10/2023

IL Sindaco

GIULIVI FABIO / Namirial
S.p.A./02046570426